



REPUBBLICA
DI SAN MARINO

FONDISS

Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino

istituita con Legge 6 dicembre 2011 n. 191

presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	pag. 6
ARTICOLO 1 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI	pag. 6
ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE	pag. 6
ARTICOLO 3 – NATURA GIURIDICA	pag. 6
ARTICOLO 4 – SCOPO	pag. 6
ARTICOLO 5 – SEDE	pag. 7
ARTICOLO 6 – DURATA	pag. 7
TITOLO II – CARATTERISTICHE DEL FONDO – DESTINATARI E CONTRIBUZIONE	pag 7
ARTICOLO 7 – REGIME TECNICO DELLA FORMA PENSIONISTICA	pag. 7
ARTICOLO 8 – DESTINATARI	pag. 7
ARTICOLO 9 – SOGGETTI OBBLIGATI	pag. 7
ARTICOLO 10 – ADERENTI VOLONTARI	pag. 7
ARTICOLO 11 – SOGGETTI ESENTATI	pag. 9
ARTICOLO 12 – CONTRIBUZIONE	pag. 9
ARTICOLO 13 – MODALITA' DI ACCREDITO DELLE CONTRIBUZIONI	pag. 9
ARTICOLO 14 – DECADENZA OBBLIGO CONTRIBUTIVO	pag. 10
ARTICOLO 15 – USCITA DAL FONDO	pag. 10

ARTICOLO 16 – INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA	pag. 11
ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE	pag. 11
ARTICOLO 18 – REGIME DELLE SPESE	pag. 12
TITOLO III – APPORTI ECONOMICI – PRESTAZIONI	pag. 12
ARTICOLO 19 – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE	pag. 12
ARTICOLO 20 – ASPETTI FISCALI	pag. 13
ARTICOLO 21 – ANTICIPAZIONI	pag. 13
ARTICOLO 22 – DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI	pag. 14
ARTICOLO 23 – PRESTAZIONI	pag. 14
ARTICOLO 24 – EROGAZIONE DELLA RENDITA	pag. 14
ARTICOLO 25 – DECESSO DELL’ADERENTE	pag. 15
ARTICOLO 26 – INTANGIBILITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEL PATRIMONIO DEL FONDO	pag. 15
TITOLO IV – ORGANI	pag. 15
ARTICOLO 27 – ORGANI DEL FONDO	pag. 15
ARTICOLO 28 – IL COMITATO AMMINISTRATORE	pag. 15
ARTICOLO 29 – CRITERI DI NOMINA E COMPOSIZIONE	pag. 15
ARTICOLO 30 – CESSAZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI IL COMITATO AMMINISTRATORE	pag. 16
ARTICOLO 31 – CONFLITTO DI INTERESSI E INCOMPATIBILITA’	pag. 16
ARTICOLO 32 – COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO AMMINISTRATORE	pag. 17
ARTICOLO 33 – MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA’	pag. 17

ARTICOLO 34 – IL PRESIDENTE pag. 18

ARTICOLO 35 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI pag. 18

TITOLO V – OPERATIVITA’ DEL FONDO – GESTIONE DEL PATRIMONIO –

GESTIONE AMMINISTRATIVA – CONTABILITA’ E BILANCIO pag. 19

ARTICOLO 36 – PATRIMONIO pag. 19

ARTICOLO 37 – TITOLARITA’ DEL PATRIMONIO pag. 19

ARTICOLO 38 – OPERATIVITA’ DEL FONDO pag. 19

ARTICOLO 39 – CONVENZIONE CON L’ISTITUTO PER LA SICUREZZA
SOCIALE pag. 19

ARTICOLO 40 – SEPARATEZZA PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA
E CONTABILE pag. 20

ARTICOLO 41 – IMPIEGO E GARANZIA DELLE RISORSE pag. 20

ARTICOLO 42 – SCELTE D’INVESTIMENTO pag. 20

ARTICOLO 43 – IMPIEGHI DI LIQUIDITA’ pag. 21

ARTICOLO 44 – RAPPORTI CON I GESTORI pag. 21

ARTICOLO 45 – BANCA DEPOSITARIA pag. 21

ARTICOLO 46 – GESTIONE AMMINISTRATIVA pag. 22

ARTICOLO 47 – GESTIONE AMMINISTRATIVA MEDIANTE CONVENZIONE pag. 22

ARTICOLO 48 – LIBRI E SCRITTURE CONTABILI pag. 22

ARTICOLO 49 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO pag. 23

ARTICOLO 50 – STRUTTURA DEL BILANCIO pag. 23

ARTICOLO 51 – PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO pag. 24

ARTICOLO 52 – SERVIZIO DI TESORERIA pag. 24

TITOLO VI – RAPPORTI CON GLI ADERENTI	pag. 25
ARTICOLO 53 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE	pag. 25
ARTICOLO 54 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI	pag. 25
ARTICOLO 55 – COMUNICAZIONI ALL’ISCRITTO – RENDICONTO	pag. 25
ARTICOLO 56 – COMUNICAZIONI, ISTANZE E RECLAMI	pag. 25
ARTICOLO 57 – RAPPORTO CON LE PARTI SOCIALI	pag. 26
TITOLO VII – NORME FINALI	pag. 26
ARTICOLO 58 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO	pag. 26
ARTICOLO 59 – REGIME TRANSITORIO	pag. 26
ARTICOLO 60 – NORMA DI CHIUSURA	pag. 26

TITOLI

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Articolo 1

(Principi e criteri generali)

Il presente Regolamento, emanato dal Comitato Amministratore, nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 2011 n.191, approvato dal Consiglio Grande e Generale, regola le modalità di svolgimento dell'attività del Fondo e dei rapporti con gli aderenti tenendo conto in particolare della normativa di tempo in tempo vigente.

Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, il Comitato Amministratore potrà emanare apposite "note operative" atte a meglio regolare l'esercizio della facoltà di adesione, le vicende associative, l'adempimento dell'obbligo contributivo, le prestazioni, la modulistica, e quant'altro ritenuto utile e/o migliorativo per il corretto funzionamento e la trasparente gestione di FONDISS. Al voto deve partecipare almeno un membro del Comitato Amministratore per ognuna delle tre componenti (politica, sindacale, datoriale) del Comitato stesso.

Qualora tali note riguardino aspetti che abbiano un impatto nel rapporto con gli iscritti, le stesse dovranno essere rese pubbliche da FONDISS attraverso opportuni canali e strumenti, incluso il sito web istituzionale.

Articolo 2

(Denominazione)

Il Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, costituito ai sensi e per gli effetti della Legge 6 dicembre 2011 n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, assume *ex lege* la denominazione di FONDISS.

Articolo 3

(Natura giuridica)

La Legge definisce la natura giuridica del FONDISS.

Le attività destinate alle prestazioni raccolte presso il Fondo hanno la forma di patrimonio di destinazione, avente separata ed autonoma gestione, anche rispetto al patrimonio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Articolo 4

(Scopo)

FONDISS persegue lo scopo di consentire all'aderente di poter disporre, al momento del pensionamento, di una prestazione previdenziale integrativa e complementare rispetto a quella fornita dal Sistema previdenziale obbligatorio di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, in modo tale da permettere all'aderente di disporre complessivamente di una copertura previdenziale la più adeguata possibile rispetto alla retribuzione o reddito percepito dallo stesso al momento del pensionamento.

Lo scopo di FONDISS è perseguito nell'esclusivo interesse degli iscritti, mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse e l'erogazione delle prestazioni, così come previsto dalla Legge 6 dicembre 2011 n.191.

FONDISS non ha scopo di lucro e, a seguito dell'emanazione di apposita norma, potrà essere utilizzato quale contribuzione aggiuntiva nei confronti degli aderenti non autosufficienti.

Articolo 5

(Sede)

FONDISS ha sede nella Repubblica di San Marino, in Via Scialoja n. 40, Borgo Maggiore.

Articolo 6

(Durata)

FONDISS ha durata indeterminata.

TITOLI I

CARATTERISTICHE DEL FONDO – DESTINATARI E CONTRIBUZIONE

Articolo 7

(Regime tecnico della forma pensionistica)

Il Fondo opera secondo il regime della capitalizzazione individuale.

L'ammontare delle prestazioni pensionistiche è determinato sulla base delle contribuzioni versate e del principio della capitalizzazione.

I coefficienti per il calcolo delle prestazioni sono fissati, per legge ed inizialmente ogni tre anni, con Decreto Delegato, come stabilito dall'art. 17 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191.

Articolo 8

(Destinatari)

La legge istitutiva, e le successive modifiche ed integrazioni individuano i soggetti destinatari.

L'adesione al Fondo è obbligatoria, volontaria, o in regime misto.

Articolo 9

(Soggetti obbligati)

Ai sensi della Legge 6 dicembre n.191 ricadono nell'obbligo del versamento contributivo a favore di FONDISS tutti i lavoratori dipendenti, iscritti alla gestione separata od autonomi, anche occasionali o saltuari che:

- sono tenuti all'obbligo di iscrizione al Sistema di Previdenza Principale, ad esclusione degli assistenti a persone permanentemente inferme;
- non avevano compiuto i 50 anni di età al 22 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge istitutiva del sistema complementare).

La base imponibile su cui applicare l'aliquota prevista per legge è la medesima di quella del Sistema di Previdenza Principale.

L'obbligo concerne in uguale misura sia i prestatori di lavoro, sia i datori di lavoro, con decorrenza 1° luglio 2012, secondo le modalità e tempistiche previste all'art. 13 del presente Regolamento, e/o alle successive note operative.

Articolo 10 **(Aderenti volontari)**

Rientrano nella categorie degli aderenti volontari:

a) ULTRACINQUANTENNI

I lavoratori dipendenti, autonomi o iscritti alla gestione separata, che abbiano già compiuto i 50 anni di età al 22 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge istitutiva del sistema complementare) possono aderire volontariamente a FONDISS dal 1° ottobre 2012. La facoltà di adesione costituisce un diritto del lavoratore che può essere esercitato, stante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, in qualsiasi momento.

Nel caso si tratti di lavoratori dipendenti o co.co.pro., il datore di lavoro o committente è tenuto a versare la percentuale a proprio carico nella medesima misura stabilita per i soggetti obbligati.

In detti casi il datore di lavoro procede alla trattenuta ed al versamento con modalità identiche a quelle seguite per i soggetti obbligati.

Una volta perfezionata l'iscrizione l'obbligo di versamento si applica a tutti i redditi imponibili ISS. Per tali soggetti l'obbligo contributivo decade nel momento in cui vengono maturati i requisiti di pensionamento già previsti nel Sistema di Previdenza Principale, fermo restando la possibilità di richiedere anticipazioni per i casi previsti dal quarto comma dell'art. 17 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191.

La base imponibile su cui applicare l'aliquota prevista per legge è la medesima di quella del Sistema di Previdenza Principale.

b) ASSISTENTI AD INFERMI

Può, altresì, aderire volontariamente, indipendentemente dall'età anagrafica, anche chi presta assistenza, anche occasionale, a persone permanentemente inferme; ma in tali casi il datore di lavoro non è tenuto all'obbligo del versamento.

L'adesione avviene previa comunicazione al Comitato Amministratore del Fondo, e seguendo la procedura illustrata con apposita nota operativa riguardo i termini di applicazione, la documentazione necessaria e gli importi minimi per i versamenti volontari.

La base imponibile su cui applicare l'aliquota prevista per legge è la medesima di quella del Sistema di Previdenza Principale.

c) STUDENTI UNIVERSITARI

Come previsto all'art. 2 del Decreto Delegato 27 luglio 2012 n. 98, anche gli studenti universitari possono aderire volontariamente a FONDISS, dandone apposita comunicazione al Comitato Amministratore, con allegato il certificato che attesti l'avvenuta iscrizione al corso di laurea.

Il versamento relativo al 1° anno sarà a carico dello studente universitario, e non potrà essere inferiore ad €50,00.

Per gli anni successivi di durata del corso legale di studi, e/o fino all'anno accademico durante il quale lo studente compie il trentesimo anno di età, il versamento per i cittadini sammarinesi o residenti sarà effettuato direttamente da FONDISS, nella misura annuale deliberata dal Comitato Amministratore, prelevando l'importo, non superiore ad €100,00 dal Fondo di Perequazione.

Lo studente universitario potrà altresì provvedere all'integrazione di quanto sopra con versamenti volontari, previa comunicazione al Comitato Amministratore di FONDISS, e seguendo la procedura illustrata con apposita nota operativa riguardo i termini di applicazione, la documentazione necessaria e gli importi minimi per i versamenti volontari.

Gli importi di cui alla presente lettera possono essere annualmente rivalutati con delibera del Comitato Amministratore. Di ciò verrà data notizia attraverso opportuni canali e strumenti, incluso il sito web istituzionale.

d) PENSIONATI

E' ammessa la prosecuzione volontaria della contribuzione a FONDISS, anche in presenza del percepimento della pensione ordinaria prevista dal Sistema di Previdenza Principale. In questo caso senza concorso di versamenti da parte dell'ex datore di lavoro o committente.

La prosecuzione avviene previa comunicazione al Comitato Amministratore del Fondo, e seguendo la procedura illustrata con apposita nota operativa riguardo i termini di applicazione, la documentazione necessaria e gli importi minimi per i versamenti volontari.

e) SOGGETTI NON ISCRITTI AL SISTEMA DI PREVIDENZA PRINCIPALE

Possono iscriversi a FONDISS anche i non iscritti al Sistema di Previdenza Principale, seguendo la procedura illustrata con apposita nota operativa riguardo i termini di applicazione, la documentazione necessaria e gli importi minimi per i versamenti volontari.

Potranno usufruire di detta possibilità solo i cittadini sammarinesi anche residenti all'estero, o non sammarinesi residenti o soggiornanti sul territorio sammarinese, e previa valutazione del Comitato Amministratore.

Tutte le suddette categorie di contribuenti volontari acquisiscono il diritto di usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 85 della Legge 18 dicembre 2003 n.165 e dall'art. 21 della Legge 6 dicembre 2011 n.191.

Articolo 11

(Soggetti esentati)

Sono esclusi dall'obbligo contributivo i lavoratori, dipendenti, autonomi o iscritti alla gestione separata, anche occasionali, che abbiano già compiuto i 50 anni di età al 22 dicembre 2011.

Sono, altresì, esenti dall'obbligo contributivo:

- coloro che prestano assistenza, anche occasionale, a persone permanentemente inferme;
- i lavoratori nei confronti dei quali sia stata riconosciuta, dalle commissioni mediche dell'ISS, un'inabilità permanente pari ad almeno il 50%.

Articolo 12

(Contribuzione)

L'entità del versamento a carico dei soggetti obbligati è inizialmente stabilita dall'art. 15 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191. Il Fondo può, altresì, essere alimentato con versamenti volontari.

E' prevista, inoltre, per i lavoratori dipendenti la possibilità che, attraverso contratti e accordi collettivi, anche aziendali, venga definita un'ulteriore aliquota contributiva da aggiungersi a quella obbligatoria e da accreditarsi presso FONDISS; gli stessi accordi e contratti collettivi e/o aziendali definiranno anche le percentuali di ripartizione della contribuzione aggiuntiva tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

Senza che ciò modifichi in alcun modo gli adempimenti previsti per i soggetti obbligati, ogni iscritto a FONDISS ha sempre la possibilità di incrementare, volontariamente ed integralmente a suo carico, la propria quota di contribuzione, in aggiunta ai prescritti versamenti contributivi, seguendo la procedura prevista dal Comitato Amministratore con apposita nota operativa. In particolare per i lavoratori dipendenti la contribuzione ordinaria ed integrativa rispetto alla aliquota prevista per legge dovrà avvenire mediante una trattenuta dalla busta paga.

Qualora il lavoratore non intenda aderire volontariamente - il datore di lavoro o committente, fermi gli obblighi nei confronti del Sistema di Previdenza Principale, non è tenuto ad alcun versamento a FONDISS.

Articolo 13 (Modalità di accredito delle contribuzioni)

L'accredito delle contribuzioni avviene secondo le seguenti modalità:

- per i lavoratori dipendenti mensilmente entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, ovvero entro il termine previsto per legge per la contribuzione del Sistema di Previdenza Principale;
- per gli autonomi alle scadenze previste per il versamento degli acconti e del conguaglio;
- per gli iscritti alla gestione separata entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio oppure dalla data di scadenza del contratto/incarico, ovvero entro i termini previsti per legge in riferimento alla Legge 5 ottobre 2011 n. 158 e successive modifiche.

In caso di versamento volontario, anche per soggetti non iscritti al Sistema di Previdenza Principale, le scadenze sono quelle previste per i versamenti della contribuzione obbligatoria. Il versamento deve avvenire mediante bonifico bancario.

In caso di mancato, ritardato o parziale versamento, il debitore è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 47 della Legge 18 dicembre 2006 n. 135, alle procedure di riscossione coattiva previste dalla Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche, nonché agli oneri previsti nei successivi articoli del Regolamento. Gli importi derivanti dagli incassi delle sanzioni applicate verranno destinati alla copertura delle spese di FONDISS.

Articolo 14 (Decadenza obbligo contributivo)

Condizioni di decadenza dell'obbligo contributivo sono:

- a) la cessazione del rapporto di lavoro e degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge da almeno dodici mesi;
- b) il sopraggiungere di una condizione di inabilità permanente pari ad almeno il 50%, riconosciuta dalle commissioni mediche dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Nel caso di perdita dei requisiti di obbligatorietà l'iscritto può decidere di mantenere la propria posizione maturata in FONDISS, oppure può richiedere il riscatto secondo le modalità previste all'art. 18 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191.

Articolo 15 (Uscita dal Fondo)

L'aderente volontario, previa comunicazione scritta al Comitato Amministratore di FONDISS, secondo le modalità previste nella nota operativa vigente, ha facoltà se si tratta di

1. soggetto comunque obbligato al versamento
 - 1-1 di sospendere la contribuzione volontaria;
2. non aderente al Sistema di Previdenza Principale:
 - 2-1 sospendere la contribuzione, per un periodo non superiore a 18 mesi;
 - 2-2 chiedere la cancellazione della propria posizione previdenziale complementare.
3. soggetto iscritto al Sistema di Previdenza Principale non obbligato alla contribuzione al Fondo, poichè rientrante nelle categorie di soggetti esentati così come indicati al precedente art. 1;
 - 3-1 di sospendere la contribuzione volontaria rispetto alle aliquote previste per legge per la contribuzione obbligatoria;
 - 3-2. chiedere la cancellazione della propria posizione previdenziale complementare qualora si manifestino le condizioni di cessazione dei requisiti di partecipazione previste all'art. 18 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191.

In caso di richiesta di cancellazione della posizione previdenziale complementare, l'ex aderente avrà diritto alla restituzione delle somme versate valorizzate alla prima quota successiva al perfezionamento della domanda, detratto l'importo fisso stabilito annualmente dal Comitato Amministratore e riportato in nota informativa, a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti dal Fondo.

In caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento, gli eredi possono chiedere, senza alcuna spesa e/o trattenuta, la liquidazione della posizione individuale maturata dal de cuius, non prima della chiusura del procedimento successorio così come previsto dalla normativa vigente in materia. Gli eredi sono tenuti alla produzione di tutta la documentazione necessaria a certificare la loro qualifica.

La richiesta di recesso da parte del contribuente deve avvenire mediante la sottoscrizione e l'invio al Comitato Amministratore di FONDISS di apposita comunicazione; il Comitato Amministratore, previa verifica, comunicherà al richiedente l'avvenuta cancellazione dal Fondo. Il recesso decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di invio di tale comunicazione.

L'istruttoria di tutte le pratiche viene svolta dall'ISS nell'ambito di quanto previsto nella convenzione. L'istruttoria deve contenere l'esito della stessa, asseverato dalla firma del Direttore Amministrativo o dal soggetto da esso delegato; il parere negativo deve essere espressamente motivato. In ogni caso il giudizio finale circa l'ammissibilità della richiesta spetta al Comitato Amministratore di FONDISS.

Articolo 16 (Inadempienza contributiva)

Per inadempienza contributiva si intendono tutte le situazioni nelle quali si verificano delle irregolarità nei termini o nell'importo della contribuzione dovuta. Pertanto a titolo di esempio rientrano in tale fattispecie la mancata contribuzione, la parziale o incompleta contribuzione rispetto alle previsioni di legge, la ritardata contribuzione rispetto alla data prevista.

La procedura di gestione delle inadempienze è affidata all'Istituto per la Sicurezza Sociale con la supervisione del Comitato Amministratore di FONDISS. L'ISS si fa carico, oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, di attivare le procedure di legge per il recupero di quanto dovuto.

La procedura che seguita è analoga a quella che l'ISS utilizza nel Sistema di Previdenza Principale. Su base mensile, inoltre, l'ISS fornisce al Comitato Amministratore una fotografia dell'andamento della contribuzione con un dettaglio delle situazioni di irregolarità.

Entro 20 giorni dalla constatazione dell'inadempienza ISS trasmette per conto di FONDISS, un sollecito scritto alla società inadempiente.

Qualora la società tenuta alla contribuzione non abbia adempiuto al sollecito ISS, per conto di FONDISS, entro 30 giorni l'ISS invia una comunicazione ai lavoratori interessati e avvia le procedure previste dalla legge tempo per tempo vigente per il recupero delle somme dovute.

Su base trimestrale FONDISS comunica alle parti sociali l'elenco delle situazioni di irregolarità superiori a tre mensilità.

Articolo 17 (Trattamento economico delle inadempienze contributive)

Ogni danno derivante da una inadempienza contributiva è imputato al soggetto a cui è dovuta l'inadempienza stessa.

ISS, per conto di FONDISS provvede a calcolare sulla base dell'ultima valorizzazione disponibile, oltre alla contribuzione dovuta, anche il rendimento che la stessa avrebbe determinato. In caso di

differenziale positivo l'impresa inadempiente è tenuta a reintegrare lo stesso nella posizione individuale dell'aderente.

L'impresa inadempiente sarà inoltre tenuta al pagamento di una mora stabilita annualmente dal Comitato Amministratore e riportata in nota informativa, per ogni posizione irregolare e per ogni rata di inadempienza. Tali importi di mora saranno trattenuti da FONDISS a titolo di rimborso per ogni onere sostenuto per il recupero delle somme dovute.

E' fatta salva la possibilità di imputare alla società inadempiente ogni altro onere sostenuto per il recupero delle suddette somme.

Il Comitato Amministratore può, su base annuale, rivalutare l'importo della mora sulla base dell'indice del costo della vita.

Articolo 18

(Regime delle spese)

FONDISS farà fronte alle spese di gestione, accumulo ed erogazione delle rendite attingendo dalle risorse dal Fondo di Perequazione Previdenziale che, con Decreto Delegato 27 luglio 2012 n. 98, è confluito nel patrimonio di FONDISS e ne costituisce posta patrimoniale separata rispetto l'attivo netto che viene destinato alle prestazioni.

Fino al 2016, annualmente, il Fondo di Perequazione viene alimentato attraverso risorse del bilancio dello Stato, come da disposto di cui all'art.19 della Legge 5 ottobre 2011 n.158. Successivamente a tale scadenza, il Comitato Amministratore, con propria delibera sottoposta all'approvazione del Consiglio Grande e Generale, potrà prevedere la partecipazione degli aderenti al sostenimento delle spese. La delibera del Comitato Amministratore sarà oggetto di preventivo confronto con le parti sociali.

Sarà cura del Comitato Amministratore di FONDISS predisporre la stesura di un bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno.

TITOLO III

APPORTI ECONOMICI – PRESTAZIONI

Articolo 19

(Determinazione della posizione individuale)

Ai sensi di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 6 dicembre 2011 n. 191 il valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni è suddiviso in quote.

Il sistema contabile mantiene evidenza della posizione individuale del singolo iscritto, registrando in ogni momento il numero di quote della singola posizione individuale.

L'iscritto ha diritto a prestazioni corrispondenti all'importo della posizione individuale, salvo decurtazioni dovute a legittimi gravami sulla stessa.

Ciascun versamento contributivo è trasformato in quote e frazioni di quote che FONDISS emette ed assegna alla singola posizione individuale, suddividendo l'importo del versamento stesso per il valore unitario della quota determinato con riferimento alla prima valorizzazione disponibile successiva rispetto al momento del versamento.

Analogamente, in caso di erogazioni FONDISS provvede ad annullare le corrispondenti quote.

Il valore unitario della quota viene calcolato, dal soggetto incaricato della gestione amministrativo-contabile di FONDISS, secondo quanto stabilito dalla convenzione stipulata con l'Istituto per la Sicurezza Sociale, ogni ultimo giorno del mese (giorno di valorizzazione), ferma restando la possibilità

tà di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore. Il valore della quota viene avvalorato sulla base del prospetto quota mediante sottoscrizione dello stesso da parte del Presidente del Comitato Amministratore, ovvero, in sua assenza, da un membro delegato, e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ovvero, in sua assenza, da un sindaco delegato.

Il valore unitario della quota è pari al valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni suddiviso per il numero delle quote in essere. La determinazione del valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni e quindi del valore unitario delle quote viene effettuata con riferimento ai suddetti giorni di valorizzazione.

La valorizzazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni e, conseguentemente, del valore unitario della quota avviene sulla base della compilazione dell'apposito prospetto, che deve essere sottoscritto dal Presidente del Comitato Amministratore e da almeno un membro del Collegio Sindacale di FONDISS.

Il valore iniziale della quota è pari a 10 euro. Il valore della quota viene troncato al terzo decimale (es. 10,000 €).

Articolo 20 **(Aspetti fiscali)**

La normativa sammarinese definisce gli aspetti fiscali cui è soggetto FONDISS. Pertanto gli interessi e gli altri redditi conseguiti da FONDISS dall'impiego e gestione delle proprie risorse non sono oggetto di tassazione e neppure soggetti a ritenuta alla fonte di diritto sammarinese. Inoltre, nella fase di accumulo, non sono soggetti a tassazione neppure gli incrementi di valore delle quote in capo ai singoli aderenti.

Inoltre, sia in fase di accumulo che di erogazione delle prestazioni, FONDISS e i beneficiari delle prestazioni stesse, non sono considerati soggetti passivi alla ritenuta ECOFIN.

Le prestazioni vitalizie erogate sono soggette all'applicazione della normativa in materia di imposta generale sui redditi.

In ogni caso trovano applicazione condizioni di miglior favore stabilite dalla legge.

Articolo 21 **(Anticipazioni)**

A norma dell'art. 17 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191 l'aderente che abbia effettuato i propri versamenti per almeno otto anni, può chiedere un'anticipazione delle posizione individuale, per un ammontare massimo pari al 30% della stessa, per la copertura delle seguenti spese:

- sanitarie;
- di acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
- universitarie, per sé o per i componenti il nucleo familiare;

L'anticipazione deve essere richiesta su apposito modulo, includendo la documentazione attestante le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comitato Amministratore, nel termine di 60 giorni, deve esprimersi sulla richiesta e, in caso di accoglimento, nei 60 giorni successivi, provvederà alla relativa liquidazione.

Nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per sostenere spese sanitarie, l'autorizzazione viene rilasciata dal Comitato Amministratore, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Gli iscritti che abbiano ottenuto, da parte delle Commissioni Medico-Collegiali dell'ISS, il riconoscimento di una invalidità pari ad almeno il 50%, possono chiedere un'anticipazione della posizione maturata nella misura del 30%, con le modalità previste nei commi precedenti.

L'aderente (lavoratore) che sia in stato di disoccupazione ed abbia percepito tutti gli ammortizzatori sociali previsti dalle Leggi vigenti, può chiedere il riscatto della propria posizione, a norma dell'art. 18 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191, secondo le seguenti modalità:

- fino al 30% della propria posizione a fronte di una disoccupazione di almeno 12 mesi;
- fino al 60% della propria posizione a fronte di una disoccupazione di almeno 18 mesi;
- fino al 100% della propria posizione a fronte di una disoccupazione di almeno 24 mesi;

Le somme richieste dall'aderente a titolo di anticipazione, non possono eccedere complessivamente il 50% della posizione individuale maturata ad eccezione di quanto previsto al superiore punto. E' data, altresì, la possibilità agli aderenti che abbiano usufruito di una o più anticipazioni, di reintegrare la propria posizione contributiva a norma dell'art. 17 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191, previa comunicazione scritta da inviare al Comitato Amministratore.

L'istruttoria di tutte le pratiche viene svolta dall'ISS nell'ambito di quanto previsto nella convenzione. L'istruttoria deve contenere l'esito della stessa, asseverato dalla firma del Direttore Amministrativo o dal soggetto da esso delegato; il parere negativo deve essere espressamente motivato. In ogni caso il giudizio finale circa l'ammissibilità della richiesta spetta al Comitato Amministratore di FONDISS.

Articolo 22

(Diritto alle prestazioni previdenziali)

Condizioni necessarie affinché l'aderente maturi il diritto a beneficiare della prestazione previdenziale in caso di recesso sono:

- contribuzione da almeno 5 anni;
- raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal Sistema Previdenziale Principale.

Qualora il recesso avvenga prima della scadenza del quinto anno di contribuzione l'iscritto non matura alcun diritto a ricevere la prestazione sotto forma di rendita, fatta salva la possibilità di richiedere la liquidazione della propria posizione individuale, così come stabilito all'articolo 15 del presente Regolamento.

Articolo 23

(Prestazioni)

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare viene maturato alle stesse condizioni previste dal Sistema di Previdenza Principale e solo dopo avere versato per almeno 5 anni i contributi a FONDISS. L'iscritto che percepisce la pensione dal Sistema Previdenziale Principale può decidere di continuare a contribuire a FONDISS posticipando il diritto alla prestazione pensionistica complementare.

La prestazione pensionistica complementare può essere erogata in capitale fino ad un massimo del 30% della posizione individuale maturata, mentre la rimanente parte viene corrisposta sotto forma di rendita. La prestazione pensionistica viene erogata completamente in capitale esclusivamente nel caso in cui la rendita risultante al momento del pensionamento risulti essere non superiore al 25% dell'integrazione speciale di cui alla Legge 25 febbraio 1998 n. 38 e successive modifiche e integrazioni, ovvero da nuovi minimi che saranno previsti dal legislatore.

Articolo 24
(Erogazione della rendita)

Come indicato dall'art. 17 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191, la rendita è erogata nelle forme previste dalla legge alle stesse condizioni previste per il pensionamento nel Sistema di Previdenza Principale, a seguito di richiesta dell'aderente, da presentarsi attraverso apposita modulistica, a condizione che siano stati effettuati versamenti per almeno cinque anni. L'aderente può decidere, anche in caso di cessazione dell'attività lavorativa e di pensionamento nel sistema principale, di continuare ad effettuare versamenti a FONDISS, per richiedere successivamente l'erogazione della rendita. In tal caso l'aderente deve darne comunicazione al Comitato Amministratore, specificando le modalità del versamento.

Articolo 25
(Decesso dell'aderente)

In caso di decesso dell'aderente prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica gli eredi possono presentare apposita domanda per richiedere la liquidazione della posizione individuale maturata dal de cuius.

In caso di decesso di aderente che abbia effettuato versamenti per almeno 5 anni, la rendita può essere richiesta dai superstiti aventi diritto, che abbiano gli stessi requisiti stabiliti dal Sistema di Previdenza Principale, nella misura prevista dall'art. 33 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 26
(Intangibilità delle prestazioni e del patrimonio del Fondo)

Le prestazioni del Fondo, al pari degli apporti contributivi ad esso versati, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, non possono essere vincolate, nè alienate o cedute sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo, nè in tutto nè in parte.

Nessuna porzione del patrimonio del Fondo può essere distratta dai fini determinati dal presente Regolamento e non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali o comunque ripartibile.

TITOLLO IV
ORGANI

Articolo 27
(Organi del Fondo)

Sono organi del Fondo:

- il Comitato Amministratore;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

Articolo 28
(Il Comitato Amministratore)

Il Comitato Amministratore è composto da nove membri, fatto salvo il diritto del legislatore di variare tale numero. Esso è presieduto da un Presidente ed è l'organo chiamato a prendere le decisioni strategiche decisive per garantire una gestione sana ed efficiente di FONDISS.

Articolo 29

(Criteri di nomina e composizione)

La legge stabilisce le modalità di nomina del Comitato Amministratore, inizialmente composto da nove membri. Di questi due membri sono nominati dai Gruppi Consiliari di maggioranza, ed uno è indicato dai Gruppi Consiliari di minoranza. Ciascuno di questi esprime un singolo voto. Sono altresì nominati tre membri su indicazione delle tre Associazioni Sindacali dei Lavoratori, ed altrettanti su indicazione delle Associazioni di Categoria dei Lavoratori Autonomi. Queste due terne esprimono complessivamente un voto ciascuna.

I membri devono essere in possesso del Diploma di Laurea in materie economiche e/o giuridiche e con comprovata esperienza professionale.

Non possono ricoprire l'incarico di membro del Comitato Amministratore coloro che siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, per reati non colposi commessi negli ultimi quindici anni, oppure siano assoggettati a procedure concorsuali in corso o concluse da meno di cinque anni. Sono, altresì, incompatibili con l'incarico i membri del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato, del Comitato Esecutivo e del Consiglio per la Previdenza dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, oltre a coloro che ricoprono cariche negli organi di amministrazione e controllo degli Istituti di Credito della Repubblica di San Marino o di altri soggetti autorizzati a svolgere attività di gestione finanziaria.

Articolo 30

(Cessazione e decadenza dei componenti il Comitato Amministratore)

La legge fissa le modalità di cessazione e decadenza dei componenti il Comitato Amministratore. Se non diversamente stabilito, i componenti del Comitato Amministratore rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.

La revoca di uno o più membri del Comitato Amministratore può avvenire ad opera del Consiglio Grande e Generale secondo quanto stabilito nel Decreto Delegato 20 marzo 2012 n. 25, per conflitti di interessi, mancanza di requisiti, incompatibilità o assenza a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, del Comitato Amministratore.

Gli Organismi di Vigilanza oppure le rispettive Organizzazioni proponenti possono avanzare proposta di revoca dei componenti del Comitato Amministratore informando il Comitato stesso sulle cause della richiesta. Entro quindici giorni dalla richiesta di revoca presentata al Comitato Amministratore, il Presidente deve inoltrare la proposta al Segretario di Stato alla Sanità, il quale deve provvedere a informare il Consiglio Grande e Generale. E' facoltà dell'interessato, entro quindici giorni dalla richiesta di revoca, fornire al Presidente di FONDISS informazioni e/o documentazioni al riguardo.

E' facoltà dei componenti del Comitato Amministratore dimettersi dall'incarico, comunicando la decisione al Presidente il quale deve informare il Comitato Amministratore, gli Organismi di Vigilanza e le Organizzazioni indicanti. La sostituzione dovrà avvenire entro un mese dalla presa d'atto delle dimissioni e su indicazione dell'Organizzazione proponente.

Articolo 31

(Conflitto di interessi e incompatibilità)

Il Presidente ed i membri del Comitato Amministratore di FONDISS devono svolgere le proprie funzioni nell'esclusivo interesse degli iscritti a FONDISS stesso.

Non possono ricoprire l'incarico di componente del Comitato Amministratore coloro che rientrano nelle casistiche previste all'art. 7 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191 ed all'art. 29 del presente Regolamento.

Il Comitato Amministratore adotta ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, operando in modo tale da evitare che essi possano incidere negativamente sugli interessi degli aderenti.

Ai fini del presente Regolamento si considerano sia i conflitti relativi ai soggetti apicali di FONDISS, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto di FONDISS, ad esempio quelli riferibili ai gestori nell'ambito dello svolgimento del mandato. Al fine della rilevazione di tali conflitti le convenzioni dovranno contenere esplicitamente obblighi informativi al riguardo.

Le operazioni nelle quali sussiste un conflitto di interessi sono illustrate nella relazione al bilancio relativo all'esercizio in cui l'operazione continua a produrre i suoi effetti.

Articolo 32

(Compiti e funzioni del Comitato Amministratore)

Il Comitato Amministratore svolge le seguenti funzioni:

- assume le decisioni di indirizzo e delibera sugli aspetti operativi necessari per assicurare la gestione di FONDISS nel rispetto delle sue finalità istituzionali;
- delibera sugli aspetti di sua competenza previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
- approva le note operative che delineano i processi di funzionamento di FONDISS;
- annualmente alla chiusura dell'esercizio contabile predispone ed invia al Consiglio Grande e Generale e al Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione;
- propone al Congresso di Stato provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio di FONDISS, nel caso rilevi situazioni potenzialmente pericolose per il mantenimento dell'equilibrio stesso;
- modifica il presente Regolamento;
- definisce i criteri di ripartizione ed individuazione del rischio nella scelta degli investimenti;
- individua i soggetti a cui affidare la gestione patrimoniale di FONDISS, provvedendo direttamente, oppure delegando altro ente con apposita convenzione.

Articolo 33

(Modalità di funzionamento e responsabilità)

Il Comitato Amministratore si deve riunire almeno quindici volte all'anno e alle riunioni possono presenziare, oltre al Collegio dei Sindaci Revisori, il Direttore Generale dell'Istituto della Sicurezza Sociale o un suo delegato, oltre ad altri soggetti espressamente indicati dal Presidente.

Le comunicazioni relative alle convocazioni delle riunioni saranno sottoscritte dal Presidente e saranno inviate ai membri del Comitato Amministratore ed ai componenti del Collegio dei Sindaci Revisori mediante posta elettronica. La medesima comunicazione viene inviata anche al Direttore Generale dell'Istituto della Sicurezza Sociale ed agli altri soggetti espressamente indicati dal Presidente, così come previsto nel precedente comma.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Amministratore.

Non si potrà procedere ad alcuna votazione se non sarà presente almeno un rappresentante di ciascuna componente: pubblica, sindacale, datoriale.

Il Comitato Amministratore delibera a maggioranza assoluta dei presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per la trattazione di particolari argomenti può attribuire deleghe ai propri membri, ovvero istituire commissioni tecniche. In entrambi i casi la delibera di conferimento della delega o quella istitutiva della commissione tecnica deve contenere espressamente l'elencazione delle finalità, dei compiti e dei limiti in base ai quali deve operare il soggetto delegato. Le commissioni tecniche, eventualmente nominate, sono presiedute dal Presidente del Comitato Amministratore, salvo che sia diversamente previsto nella delibera di costituzione;

Per quanto riguarda i consiglieri di nomina delle parti sociali ognuno di essi esprime autonomamente la quota di voto di propria pertinenza.

L'indennità di partecipazione alle sedute del Comitato Amministratore, salvo eventuali modifiche normative, è pari ad €200,00 lorde per ogni componente presente. E' riconosciuto inoltre un rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Comitato fino ad massimo di €300,00 per ogni sessione dietro presentazione di note spese documentate, il tutto come disciplinato dal Decreto Delegato 17 febbraio 2012 n. 12 e regolato dal Comitato Amministratore.

Il Comitato Amministratore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia per la responsabilità civile dei propri membri, la cui spesa sarà posta integralmente a carico del Fondo.

Articolo 34 (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza di FONDISS e sovrintende al funzionamento dello stesso. Egli dura in carica un anno. Esso viene eletto dal Comitato Amministratore al proprio interno, seguendo il criterio della rotazione in modo tale che le tre componenti, pubblica, sindacale e datoriale, ricoprano la carica una volta ciascuna nell'arco di durata di un mandato.

Il Presidente deve relazionare durante le riunioni del Comitato Amministratore lo stesso sullo svolgimento dell'attività di FONDISS, in particolare deve evidenziare eventuali anomalie nell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e proporre provvedimenti per il corretto ripristino di tale equilibrio. Di eventuali anomalie nell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale devono essere prontamente informati anche il Congresso di Stato, il Consiglio Grande e Generale e il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Presidente deve visionare che l'attività di FONDISS sia portata avanti nell'esclusivo interesse degli iscritti e deve controllare che l'attività di investimento delle risorse sia svolta rispettando i limiti previsti.

Egli cura in prima persona i rapporti con l'Istituto per la Sicurezza Sociale, in particolare con gli organismi direttivi di quest'ultimo.

Il Presidente può delegare uno o più membri del Comitato, possibilmente appartenenti alla propria componente (politica, datoriale, sindacale), a sostituirlo in un singolo affare e/od in caso di proprio impedimento od assenza.

Articolo 35 (Collegio dei Sindaci Revisori)

I Sindaci Revisori dell'Istituto per la Sicurezza Sociale svolgono la medesima funzione anche per il FONDISS.

Il Collegio dei Sindaci Revisori può assistere alle riunioni del Comitato Amministratore e deve essere convocato con le medesime modalità previste all'art. 33 del presente Regolamento.

Il Collegio dei Sindaci Revisori deve verificare la corretta gestione economico, finanziario e patrimoniale di FONDISS, segnalando le eventuali irregolarità al Comitato Amministratore e al Presidente.

TITOL O V

OPERATIVITÀ DEL FONDO - GESTIONE DEL PATRIMONIO - GESTIONE AMMINISTRATIVA - CONTABILITÀ E BILANCIO

Articolo 36

(Patrimonio)

Il patrimonio di FONDISS si compone di due distinte ed autonome sezioni:

- l'attivo netto destinato alle prestazioni che corrisponde alla sommatoria delle posizioni individuali degli aderenti;
- la quota corrispondente al trasferimento del Fondo di Perequazione e di ogni altra ulteriore dotazione o conferimento che viene utilizzata per la copertura delle spese di funzionamento di FONDISS, nonché di quanto espressamente previsto dalla legge.

Il Comitato Amministratore, sentita l'autorità di vigilanza, provvederà a stabilire la quota parte di tale patrimonio iniziale da accantonarsi in apposito fondo di garanzia per la conservazione della contribuzione degli aderenti.

Articolo 37

(Titolarietà del patrimonio)

FONDISS è titolare dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione.

FONDISS può sottoscrivere convenzioni con i gestori che contengono una deroga in materia di titolarità del patrimonio esclusivamente in presenza di una garanzia di rendimento minimo. In ogni caso il Comitato Amministratore deve motivare espressamente le ragioni della deroga.

Deve essere espressamente previsto nella convenzione e deve essere verificata l'efficacia di tali previsioni, che i valori e le disponibilità affidati ai gestori costituiscano patrimonio separato ed autonomo, non possano essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore.

Articolo 38

(Operatività del Fondo)

Il Fondo si dota delle strutture operative e organizzative necessarie per il proprio funzionamento, anche attraverso l'affidamento in *outsourcing* di singole funzioni, secondo le scelte tempo per tempo compiute dal Comitato Amministratore, che è tenuto a prestare particolare cura al contenimento dei costi e all'economicità di gestione.

Articolo 39

(Convenzione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale)

FONDISS sottoscrive una convenzione onerosa con l'Istituto per la Sicurezza Sociale. Tale convenzione consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel supporto amministrativo, contabile,

tecnico e legale, nella gestione delle spese di funzionamento (posta e cancelleria) e nell'adeguamento dei sistemi informatici in essere presso l'ISS necessari per la raccolta dei contributi e l'erogazione delle prestazioni legate alla previdenza complementare, operazioni che sono e saranno svolte dal personale dell'Istituto stesso.

Articolo 40

(Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile)

Il patrimonio, la contabilità e l'amministrazione di FONDISS sono separati rispetto a quelli di qualsiasi altro ente, in particolare rispetto alle attività svolte dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Il patrimonio di FONDISS, suddiviso in quote individuali che vanno a comporre la posizione di ciascun iscritto, è destinato esclusivamente alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto e non può essere distratto da tale finalità da alcuna disposizione. A tal fine su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori, o loro rappresentanti, dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e degli aderenti.

Per la gestione dei servizi amministrativi e contabili, in particolare per la raccolta dei versamenti e l'erogazione delle prestazioni, FONDISS si avvale del personale dell'Istituto della Sicurezza Sociale, così come indicato nel precedente articolo 39.

Articolo 41

(Impiego e garanzia delle risorse)

FONDISS gestisce le proprie risorse secondo principi di prudenza e trasparenza. E' strutturato in un unico comparto prudenziale al fine di garantire la restituzione integrale del capitale accumulato al momento del pensionamento, fatti salvi le eventuali anticipazioni e/o reintegri di anticipazioni ottenuti ai sensi dell'art. 17 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191.

La garanzia del capitale e l'eventuale garanzia di rendimento minimo spettano nei seguenti casi:

- a) al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento nel Sistema di Previdenza Principale;
- b) erogazione della prestazione agli eredi, in caso di decesso dell'aderente.

FONDISS non può in alcun caso assumere o concedere prestiti e prestare garanzie in favore di terzi.

Articolo 42

(Scelte d'investimento)

Il Comitato Amministratore di FONDISS ha la responsabilità del governo del processo di investimento. Tale processo di investimento si articola in quattro fasi di cui:

- la prima, di analisi preliminare a supporto delle strategie. Proprio a tal fine il Comitato Amministratore effettua una preventiva valutazione degli impegni e delle disponibilità di gestione e i profili di rendimento/rischio con l'obiettivo di assicurare un rendimento atteso adeguato allo scopo previdenziale di FONDISS;

- la seconda fase è costituita dalla definizione degli indirizzi generali e dei limiti agli investimenti sulla base delle risultanze dell'analisi preliminarmente condotta. Anche tale fase rientra nell'esclusiva competenza del Comitato Amministratore che provvede alla determinazione dell'*asset allocation* strategica attraverso l'attribuzione dei pesi alle diverse classi di investimento, e settori. Oltre che definire gli indirizzi e le strategie generali di investimento il Comitato Ammini-

stratore potrà fornire indicazioni in considerazione di specifiche valutazioni sull'andamento dei mercati e/o di singole tipologie di investimento;

- successivamente si passerà all'attuazione delle strategie con l'obiettivo di determinare, selezionando le migliori idee di investimento, i pesi da attribuire ai diversi investimenti in ottica di ottimizzazione del binomio rischio/rendimento nel rispetto dei profili definiti dal Comitato Amministratore. Questa fase richiederà un continuo monitoraggio e controllo dell'esposizione ai fattori di rischio desiderati;

- misurazione dei risultati conseguiti dall'attuazione delle strategie.

Il Comitato Amministratore potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, sulla base di apposito contratto che verrà stipulato e le cui condizioni economiche saranno approvate nel rispetto delle procedure richieste per le operazioni con parti correlate.

Il Comitato Amministratore di FONDISS potrà, altresì, interloquire con gli organi preposti dello Stato al fine di individuare forme di investimento finalizzate allo sviluppo economico e sociale sammarinese e redarre un documento nell'ambito del quale si definiscano i principali criteri sociali, etici e ambientali in base ai quali si intende orientare l'attività di investimento delle risorse.

Articolo 43

(Impieghi di liquidità)

Per quanto riguarda gli impieghi di liquidità, FONDISS individuerà le controparti presso le quali saranno effettuati gli impieghi stessi, sulla base di un processo di valutazione che tiene conto degli specifici rischi di credito.

Con particolare riferimento ai suddetti impieghi, il patrimonio non può essere investito in misura superiore al 40% per ogni controparte.

In ogni caso FONDISS si adeguerà a questo massimale tenendo conto di un'esigenza di diversificazione degli investimenti e della diversa valutazione delle controparti di cui al primo comma.

Per liquidità si intendono i titoli di mercato monetario, o altri strumenti monetari, ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a 12 mesi.

Nella sola fase di avvio, FONDISS per gli impieghi di liquidità utilizzerà in via esclusiva lo strumento dei depositi a termine.

Articolo 44

(Rapporti con i gestori)

Al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, FONDISS potrà affidare la totalità o parte del proprio patrimonio a Gestori specializzati, fatto salvo quanto previsto in tema di titolarità del patrimonio di cui all'art. 37 del presente Regolamento. FONDISS porrà la massima attenzione nella scelta di tali soggetti, che verranno in ogni caso individuati nell'ambito di primari soggetti finanziari e/o assicurativi, sottoposti a forme adeguate di vigilanza prudenziale e di provata esperienza nel settore.

Articolo 45

(Banca depositaria)

Banca Centrale della Repubblica di San Marino svolge le funzioni di banca depositaria secondo le modalità indicate nell'apposita convenzione sottoscritta con il Comitato Amministratore, ai sensi dell'art. 14 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191.

Banca Centrale potrà delegare a primario soggetto specializzato alcuni aspetti del servizio. La scelta del soggetto, così come i termini del servizio delegato dovranno essere concordati con il Comitato Amministratore di FONDISS.

Al fine di regolare il rapporto tra FONDISS e Banca Centrale in merito ai servizi di banca depositaria sarà sottoscritta apposita convenzione a cui sarà allegato un capitolato di servizio.

FONDISS sottoscrive con banca depositaria e l'insieme degli altri soggetti coinvolti, ISS, service amministrativo, eventuali gestori, un *service level agreement* che regoli tutti gli aspetti relativi all'operatività (flussi, tracciati, impegni, ecc.).

Inoltre i documenti contrattuali tra FONDISS e banca depositaria potranno disciplinare gli aspetti operativi che consentano a FONDISS stesso di stabilire i criteri, fissati in accordo coi principi indicati nell'ultimo comma del precedente art. 42 del Regolamento, in base ai quali esercitare il diritto di voto collegato agli strumenti finanziari presenti in portafoglio.

Articolo 46

(Gestione amministrativa)

La gestione amministrativa comporta lo svolgimento delle attività minime di seguito elencate:

- mantenimento dei rapporti con il gestore o i gestori delle risorse patrimoniali e con la banca depositaria;
- tenuta della contabilità;
- redazione di prospetti contabili e di ogni altra comunicazione dovuti nei confronti delle autorità di controllo;
- assolvimento degli adempimenti fiscali e civilistici;
- sovrintendenza alla raccolta degli apporti contributivi;
- tenuta delle posizioni previdenziali individuali;
- rendicontazione periodica ed occasionale;
- gestione dei mancati, parziali o e errati versamenti, inclusi interessi moratori e sanzioni;
- predisposizione di prospetti contabili e delle comunicazioni agli iscritti;
- trasferimento delle posizioni previdenziali individuali;
- accettazione di posizioni di cui all'alinea che precede, provenienti da altra forma;
- gestione delle anticipazioni ed eventuali liquidazioni;
- predisposizione del prospetto quota.

Articolo 47

(Gestione amministrativa mediante convenzione)

Le attività contemplate dall'art. 46 possono essere affidate, in tutto o in parte, a un operatore specializzato, mediante la sottoscrizione di una convenzione per la fornitura di servizi amministrativi. La convenzione deve prevedere l'identificazione della quantità e della qualità di ciascun servizio e dei relativi corrispettivi.

Tale convenzione deve contemplare la possibilità effettiva di controllo periodico dell'operato del gestore amministrativo, di fissazione di indirizzi, nonché ogni altra potestà ritenuta opportuna a tutela dell'interesse di FONDISS. Va inoltre contemplata apposita clausola di recesso, in primo luogo ove, secondo la valutazione del Comitato Amministratore, la qualità del servizio risulti insoddisfacente.

All'atto dell'avvio della gestione amministrativa, FONDISS e gestore sottoscrivono un verbale di ricognizione dello stato dell'attività amministrativa.

Il gestore amministrativo di cui cessa il mandato per effetto dell'esercizio del diritto di recesso è tenuto a redigere un rendiconto finale, mentre il gestore subentrante deve redigere il verbale di ricognizione previsto dal comma che precede. Il trasferimento della gestione amministrativa deve avvenire previa convenzione già perfezionata e sottoscritta con altro operatore.

Articolo 48 (Libri e scritture contabili)

FONDISS deve tenere, anche con strumenti informatici, i seguenti libri contabili obbligatori:

- 1) libro giornale;
- 2) libro degli inventari;
- 3) libro dei beni ammortizzabili;
- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Amministratore;
- 5) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

I libri e i documenti devono essere vidimati, conservati per tutta la durata di FONDISS, oltre che essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.

FONDISS tiene la contabilità e le scritture contabili tempo per tempo previste dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 49 (Esercizio sociale e rendiconto)

L'esercizio contabile si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Amministratore di FONDISS, annualmente, entro il mese di aprile, deve redigere un bilancio di esercizio in cui venga riportato in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e l'andamento dell'esercizio. Il Comitato Amministratore deve predisporre e allegare al bilancio una relazione sulla gestione.

Il Collegio Sindacale deve predisporre una apposita relazione sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni in ordine al bilancio.

Il Comitato Amministratore può affidare l'incarico ad apposita Società di Revisione al fine di procedere alla certificazione del bilancio.

Copia del bilancio, delle relazioni del Comitato Amministratore e dei Sindaci e dell'eventuale relazione della Società di Revisione è conservata permanentemente presso la sede di FONDISS e tenuta a disposizione del pubblico per la consultazione.

Copia degli stessi documenti viene inviata al Consiglio Grande e Generale e al Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, in ottemperanza a quanto previsto al punto uno del settimo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 2011 n.191, nonché alle parti sociali a cui verrà illustrata nel corso di una riunione appositamente convocata.

Copia dei medesimi documenti deve, altresì, essere pubblicata sul sito web istituzionale.

Articolo 50 (Struttura del bilancio)

Il bilancio di FONDISS è costituito da uno stato patrimoniale, da un conto economico e da una nota integrativa che fornisce informazioni ulteriori di carattere quantitativo e qualitativo sulle poste contenute nello schema allegato sub. "A" al presente Regolamento.

La struttura del bilancio di FONDISS deve rappresentare in modo univoco la distinzione delle due fasi della gestione, quella dell'accumulo, nella quale il Fondo raccoglie i contributi di ciascun aderente e li investe e quella della erogazione, nella quale il Fondo eroga, mediante la stipula di una po-

lizza, una rendita vitalizia risultante dalla conversione della posizione individuale accumulata per ciascun aderente alla fine della fase di accumulo.

FONDISS deve contenere gli schemi sintetici che hanno la funzione di rappresentare in forma unitaria la situazione dell'intero Fondo. La rappresentazione distinta delle due fasi deve essere rappresentata a due distinti rendiconti, contenuti nella nota integrativa. Ciascuno dei due rendiconti è a sua volta composto da uno stato patrimoniale, da un conto economico e da una nota integrativa.

La parte del Fondo non destinata a garanzia finanzia la fase di costituzione e avvio del Fondo e viene collocata in bilancio nel conto economico all'interno del saldo della gestione amministrativa nella voce "Contributi destinati a copertura oneri amministrativi".

L'importo necessario alla copertura degli oneri di esercizio verrà determinato e stanziato a bilancio come da art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 51

(Principi e criteri di redazione del bilancio)

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 6 dicembre 2011 n. 191 ai fini della scrittura della voci contabili e del calcolo del valore della quota, le attività che costituiscono il patrimonio di FONDISS sono valutate al valore di mercato. Le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento del loro effettivo realizzo.

Le valutazioni degli strumenti finanziari che costituiscono il patrimonio sono effettuate rispettando i seguenti principi generali:

- a) gli strumenti finanziari quotati sono valutati sulla base delle quotazioni del giorno cui si riferisce la valutazione;
- b) gli strumenti finanziari non quotati sono valutati sulla base dell'andamento dei rispettivi mercati, tenendo inoltre conto di tutti gli altri elementi oggettivamente disponibili al fine di pervenire a una valutazione prudente del loro presumibile valore di realizzo alla data di riferimento;
- c) le attività e le passività denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Le operazioni a termine sono valutate al tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

La nota integrativa deve contenere informazioni sulle scelte più rilevanti operate in materia di valutazione.

Le operazioni di compravendita di strumenti finanziari sono registrate prendendo a riferimento il momento della contrattazione e non quello del regolamento.

Pertanto le voci del bilancio relative agli investimenti in strumenti finanziari sono redatte includendovi le operazioni in strumenti finanziari negoziate ma non ancora regolate utilizzando, in contropartita, le voci "Altre attività della gestione finanziaria" e "Altre passività della gestione finanziaria".

La svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi anziché con l'iscrizione di fondi rettificativi.

Per ulteriori criteri di valutazione e istruzioni relative a particolari aspetti operativi troveranno applicazione le circolari di Banca Centrale relative ai fondi comuni di investimento ed eventuali disposizioni che saranno emanate dalla stessa nell'esecuzione dell'attività di vigilanza.

Articolo 52

(Servizio di tesoreria)

Il servizio di tesoreria è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ed è gestito con appositi conti. La tesoreria effettua i pagamenti, sulla base delle delibere del Comitato Amministratore, su disposizione del Presidente.

Il Comitato Amministratore ha facoltà di deliberare in merito all'utilizzo di tali risorse tutti gli atti e le spese ritenute opportune per raggiungere l'obiettivo assegnatogli ed è legittimato a dare esecuzione ai relativi pagamenti.

TITOL OVI **RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

Articolo 53 **(Modalità di iscrizione)**

L'iscrizione per i contribuenti obbligati è già avvenuta di diritto con decorrenza 1° luglio 2012. Per i lavoratori dipendenti non iscritti obbligatoriamente, la richiesta di iscrizione deve avvenire mediante la compilazione, la sottoscrizione da parte di lavoratore e datore di lavoro, e l'invio a FONDISS del modulo scaricabile dal sito istituzionale.

Articolo 54 **(Trasparenza nei confronti degli iscritti)**

FONDISS mette a disposizione degli iscritti il Regolamento, la nota informativa, il bilancio, nonché tutte le informazioni utili all'aderente secondo le previsioni di settore tempo per tempo vigenti. Su richiesta, il materiale è inviato agli interessati a spese degli stessi, ove fosse liberamente scaricabile dai siti istituzionali di FONDISS e/o ISS.

Articolo 55 **(Comunicazione all'iscritto – rendiconto)**

FONDISS fornisce a ciascun aderente un rendiconto relativo alla posizione individuale, inviando apposita comunicazione entro il 30 giugno di ciascun anno relativo all'anno precedente.

Sono destinatari della comunicazione tutti gli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, con esclusione dei cessati per i quali sia stata già fornita analoga informativa al momento della cessazione del rapporto con FONDISS.

Il contenuto della comunicazione è formulato in modo tale da rendere conto all'aderente, nella forma più chiara e trasparente possibile, dell'evoluzione del suo piano previdenziale.

Il rendiconto contiene almeno le seguenti informazioni: il dettaglio della contribuzione del periodo di riferimento distinta per fonte di versamento, le operazioni effettuate in corso anno, l'ammontare della posizione individuale maturata e il risultato netto di gestione.

In apposita sezione il rendiconto è presentata una illustrazione dell'andamento della gestione nell'anno e la serie dei rendimenti degli ultimi anni rapportati ai relativi benchmark.

Su richiesta dell'aderente, la comunicazione può essere inviata anche solo mediante posta elettronica o altra modalità telematica. E' inoltre prevista la possibilità per chi ne faccia richiesta di ricevere a domicilio un'ulteriore copia dei citati documenti, previo eventuale pagamento delle spese sostenute.

Articolo 56 **(Comunicazioni, istanze e reclami)**

FONDISS, con apposita nota operativa, definisce le modalità attraverso cui gli iscritti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze ed esporre reclami. Siffatte modalità sono rese note nella nota informativa.

Gli eventuali reclami ricevuti, anche nel caso in cui riguardino l'attività di soggetti esterni coinvolti nel ciclo operativo, dovranno essere riportati in un apposito registro di protocollo, nel quale dovranno essere riportati gli estremi essenziali, integrati, successivamente, con gli ulteriori elementi relativi alla loro trattazione fino alla conclusione della stessa.

FONDISS gestisce i reclami pervenuti, dando riscontro direttamente ai reclamanti con la tempestività necessaria tenendo conto dei contenuti dei reclami medesimi, e comunque non oltre 60 giorni dal loro ricevimento.

Il Comitato Amministratore e il Collegio dei Sindaci esaminano periodicamente l'andamento dei reclami e il loro contenuto esprimendo un proprio giudizio in merito all'esistenza di problematiche strutturali all'origine degli stessi. Dell'andamento dei reclami dovrà essere data evidenza nella nota informativa del bilancio d'esercizio. Analogamente la materia sarà oggetto di informativa nel corso della riunione con le parti sociali di cui al successivo art. 57 del presente Regolamento.

Le comunicazioni e le istanze relative a FONDISS dovranno essere inviate presso la sua sede legale; Il Comitato Amministratore di FONDISS sarà tenuto a dare risposta entro la fine del terzo mese successivo alla data di invio della richiesta.

Articolo 57

(Rapporto con le parti sociali)

In considerazione della natura collettiva della forma di previdenza complementare affidata a FONDISS, lo stesso riconosce nel rapporto con le parti sociali una funzione indispensabile per garantire la crescita di una cultura previdenziale consapevole.

A tal fine con cadenza semestrale il Comitato Amministratore organizzerà una riunione con le parti sociali al fine di esaminare congiuntamente l'andamento della previdenza complementare.

TITOLO VII NORME FINALI

Articolo 58

(Modifiche al Regolamento)

Il presente Regolamento non potrà che essere modificato per iscritto, e previa approvazione del Consiglio Grande e Generale.

Eventuali deroghe al presente Regolamento potranno avvenire mediante la diffusione di note operative sottoscritte dal Presidente del Comitato Amministratore previo parere favorevole della maggioranza dei membri del Comitato Amministratore di FONDISS.

Articolo 59

(Regime transitorio)

Nella prima fase di avvio di FONDISS, in considerazione dell'ammontare contenuto delle risorse finanziarie raccolte, il patrimonio sarà gestito con strumenti finanziari non complessi. Conseguentemente in questa fase non viene effettuato il calcolo del valore unitario della quota. Il Comitato Amministratore delibererà la data di inizio del calcolo della quota entro il momento della conclusione della fase di gestione semplificata delle risorse.

Articolo 60
(Norma di chiusura)

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina in via integrale ed esclusiva l'attività e le prestazioni di FONDISS, fatta salva l'efficacia di disposizioni imperative di legge.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e/o dalle apposite note operative emanate dal Comitato Amministratore di FONDISS trova applicazione la normativa di legge tempo per tempo vigente, e le consuetudini in materia, con particolare riguardo alle prassi vigenti presso l'ISS.